

Regolamento elettorale (emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017)

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI NEGLI ORGANI E DELLE CARICHE DI ATENEO

Art. 1 – Disposizioni preliminari

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure elettive dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (nel seguito, l'Ateneo).
2. Il procedimento elettorale, avviato con provvedimento di indizione, è diretto a garantire l'individuazione dell'elettorato attivo e passivo, lo svolgimento di una corretta propaganda elettorale, la segretezza, la libertà di espressione del voto e la formazione delle graduatorie.
3. Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).
4. L'espressione del voto avviene presso seggi elettorali individuati con apposito provvedimento.
5. Il provvedimento di indizione delle elezioni può prevedere che l'espressione del voto avvenga tramite terminale remoto individuale.
6. L'indizione delle elezioni e lo svolgimento delle operazioni elettorali sono di competenza dell'organo di volta in volta individuato nel presente regolamento.

Art. 2 – Elettorati attivo e passivo

1. Gli elettorati attivo e passivo sono definiti, con riferimento a ciascuna elezione, nel Titolo II del presente regolamento.
2. L'aspettativa per motivi di famiglia, il congedo straordinario per motivi di studio, l'aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità sono causa di esclusione dall'elettorato passivo.
3. È escluso dall'elettorato sia attivo sia passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.
4. Le cause di incompatibilità sono definite all'art. 44 dello Statuto di Ateneo. Chiunque incorra in tali incompatibilità deve presentare al competente ufficio dichiarazione scritta di opzione entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della relativa consultazione elettorale. In caso di mancato o intempestivo esercizio dell'opzione, la stessa si intende esercitata a favore dell'ultima carica spettante.

Art. 3 – Gestione tecnica dell'elezione

1. Nel provvedimento di indizione del procedimento elettorale si individua un gestore tecnico dell'elezione cui è demandato il compito di seguire il procedimento sulla piattaforma di e-voting nelle seguenti fasi:
 - a) attivazione del procedimento elettorale;
 - b) inserimento degli elettorati attivo e passivo;
 - c) apertura e chiusura delle operazioni di voto;
 - d) estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

Art. 4 – Liste elettorali

1. Le liste degli aventi diritto agli elettorati attivo e passivo sono predisposte dall'ufficio competente definito dal provvedimento di indizione delle elezioni e sono pubblicate sul sito internet dell'Ateneo o della struttura competente nei tempi stabiliti, con riferimento a ciascuna elezione, nel Titolo II del presente regolamento.
2. Salvo se diversamente stabilito, eventuali errori o omissioni nella composizione delle liste degli elettorati attivo e passivo vanno segnalati all'ufficio competente entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione delle stesse liste. Le eventuali modifiche delle liste devono essere pubblicate entro cinque giorni dalla segnalazione.
3. Le liste definitive degli aventi diritto agli elettorati attivo e passivo devono essere trasmesse al

gestore tecnico dell'elezione.

Art. 5 – Seggi elettorali

1. Con provvedimento emanato dall'organo competente alla convocazione del corpo elettorale, ovvero dall'ufficio competente indicato nel provvedimento di indizione, si provvede:
 - a) alla individuazione dei seggi elettorali;
 - b) alla nomina delle commissioni di seggio.
2. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo o della struttura competente.
3. L'organizzazione delle operazioni di voto deve seguire criteri di economicità, efficienza e razionalità e garantire la sicurezza e la segretezza del voto.
4. Ogni commissione di seggio, salvo se diversamente stabilito nel Titolo II del presente regolamento, è composta da almeno due dipendenti dell'Ateneo, di cui uno con funzione di responsabile, scelti fra coloro che non abbiano presentato formale candidatura.

Art 6 – Propaganda elettorale

1. Nel giorno precedente quello delle votazioni e nei giorni in cui queste ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

Art. 7 – Svolgimento ed orario delle votazioni

1. La durata delle votazioni viene fissata nel provvedimento che dispone la convocazione del corpo elettorale, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e razionalizzazione.
2. I giorni di votazione, comunque non superiori a due, e l'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali sono fissati dal provvedimento che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 8 – Operazioni di voto

1. Sono ammessi a votare coloro che presentino un documento di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e che risultino inseriti nelle liste dei votanti. È valido anche il documento di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione. Nell'ipotesi di indisponibilità del documento di riconoscimento, l'elettore regolarmente iscritto al seggio può essere ammesso al voto esclusivamente se è noto ad un componente del seggio. Tale riconoscimento per conoscenza diretta è annotato a margine del registro degli elettori e sottoscritto dal componente che lo ha effettuato.
2. Un componente del seggio annota nella colonna di identificazione gli estremi del documento di riconoscimento.
3. Il presidente o uno dei componenti del seggio fornisce all'elettore le credenziali e le istruzioni sulle modalità di espressione del voto. L'operazione di voto si effettua presso una postazione che ne assicuri la segretezza.
4. L'avvenuta votazione è annotata nell'apposita colonna del registro degli elettori e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.
5. L'espressione di voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore liberamente scelto purché iscritto nelle liste elettorali del seggio di appartenenza dell'elettore. L'impedimento, qualora non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal funzionario medico designato dalle aziende sanitarie locali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.

Art. 9 – Operazioni di riscontro e di scrutinio

1. Concluse le operazioni di voto il presidente dichiara chiusa la votazione. Il presidente medesimo provvede poi alle operazioni di riscontro che si sostanziano nel computo degli elettori e dei votanti.
2. Concluse le operazioni di riscontro il gestore tecnico del procedimento elettorale procede all'estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.
3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Delle stesse è redatto verbale in duplice copia firmato da tutti i componenti del seggio.
4. Laddove previsto, al termine dello scrutinio il presidente invia alla commissione elettorale centrale la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 10 – Commissione elettorale centrale

1. L'Ateneo costituisce una commissione elettorale centrale composta da quattro membri effettivi fissi ed uno nominato per ogni singola procedura. I quattro membri fissi sono:

- a) un professore ordinario con funzioni di presidente;
- b) un professore associato;
- c) un ricercatore;
- d) un'unità del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo appartenente almeno alla categoria D.

A questi si aggiunge un'unità del personale tecnico amministrativo in servizio presso l'ufficio competente in materia elettorale dell'amministrazione centrale, con funzioni di segretario verbalizzante che viene nominata dal direttore generale di volta in volta per ogni singola procedura elettorale.

2. I componenti effettivi fissi della commissione elettorale centrale sono nominati con decreto rettorale, durano in carica due anni e il loro mandato è rinnovabile. Con il medesimo decreto sono nominati quattro membri supplenti, uno per ciascuna categoria dei membri effettivi fissi.

3. L'ufficio competente in materia elettorale dell'amministrazione centrale ha il compito di coadiuvare l'attività istruttoria della commissione elettorale centrale.

4. In merito alle consultazioni elettorali riguardanti le rappresentanze elettive

- a) del senato accademico,
- b) del consiglio di amministrazione,
- c) del consiglio degli studenti,
- d) del nucleo di valutazione,
- e) del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo per l'elezione del rettore,

alla commissione elettorale centrale spettano:

- a) la decisione dei ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni;
- b) la verifica e validazione delle eventuali liste di candidati;
- c) la verifica di tutte le operazioni elettorali;
- d) l'approvazione dei risultati elettorali;
- e) la proclamazione degli eletti;
- f) tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal presente regolamento.

La commissione, conclusi i lavori, dispone la pubblicazione dei risultati elettorali sul sito internet di Ateneo.

5. Alla commissione elettorale centrale spettano altresì tutte le decisioni sui ricorsi riguardanti lo svolgimento delle altre elezioni per le cariche e le rappresentanze elettive in seno agli organi collegiali presenti nell'Ateneo.

6. I ricorsi vanno presentati alla commissione elettorale centrale, e comunicati all'organo che ha indetto la procedura elettorale, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato. La decisione avviene entro sette giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.

Art. 11 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. Salvo che nel caso di votazione per liste, sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto previsto, per ciascun organo o rappresentanza elettiva, nel successivo Titolo II del presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di votazione per liste, salvo che non sia diversamente disposto, alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la seguente procedura:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei vari seggi; a parità di lista si procede al sorteggio;
- b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- c) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
- d) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- e) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

3. Trascorso inutilmente il termine per la presentazione di ricorsi avverso la proclamazione ovvero quando siano stati decisi i ricorsi proposti, l'organo competente volta per volta individuato dalle norme del presente regolamento procede alla nomina degli eletti con provvedimento del quale dispone la pubblicazione sul sito internet di Ateneo; per quanto riguarda le elezioni di competenza dei singoli dipartimenti, il provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito internet del dipartimento, oltreché sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 12 – Proroga del mandato delle rappresentanze studentesche

1. Il rappresentante degli studenti eletto in seno agli organi collegiali dell'Ateneo che, nel corso del proprio mandato, consegua il titolo di studio è sospeso dalla data di tale conseguimento e fino all'eventuale iscrizione ad un corso di studio dell'Ateneo che deve avvenire rigorosamente entro i termini previsti dal manifesto degli studi dell'anno accademico successivo.
2. Se non provvede a formalizzare l'iscrizione entro i termini previsti, il rappresentante decade dalla carica e si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto dal successivo art. 15.
3. Gli studenti eletti negli organi collegiali dell'Ateneo non possono partecipare alle adunanze dei rispettivi organi durante il periodo di sospensione dalla carica.

Art. 13 – Rinuncia alla nomina e dimissioni dalla carica

1. L'eventuale rinuncia alla nomina da parte dell'eletto è presentata all'organo preposto alla nomina, tramite la struttura amministrativa competente in materia elettorale, in forma scritta e motivata.
2. Le dimissioni dalla carica sono presentate all'organo collegiale in forma scritta e motivata. Tali dimissioni diventano irrevocabili dall'atto di recepimento da parte dell'organo.

Art. 14 – Decorrenza, durata e rinnovo del mandato

1. Salvo diversa previsione, tutti i mandati relativi agli organi centrali e a quelli delle strutture didattiche e di ricerca hanno decorrenza dalla conclusione del procedimento di nomina dell'organo e cessano allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.
2. Il mandato si intende prorogato qualora l'organo di riferimento non sia ricostituito entro il termine di scadenza fissato per lo stesso; la proroga non può superare quarantacinque giorni decorrenti dalla data della sua naturale scadenza.
3. Le cariche e i mandati di cui al presente regolamento sono rinnovabili per una sola volta, fatto salvo quanto previsto dallo statuto di Ateneo.
4. Il mandato non si considera espletato, ai fini della rieleggibilità alla medesima carica o nel medesimo organo, se inferiore a un terzo della sua naturale durata e cessato per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

Art. 15 – Elezioni suppletive

1. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di un componente eletto in uno degli organi collegiali si procede a nuove elezioni, salvo che il mandato originario non scada nei successivi sei mesi, nel qual caso si verifica una vacanza della rappresentanza.
2. Nel caso in cui l'interruzione anticipata riguardi un rappresentante degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di laurea e laurea magistrale, si procede allo scorrimento della stessa lista elettorale di appartenenza del rappresentante cessato e, in assenza di nominativi, a nuove elezioni, salvo che il mandato originario non scada nei successivi sei mesi, nel qual caso si verifica una vacanza della rappresentanza.
3. Nell'ipotesi di interruzione anticipata del mandato di un componente designato in un organo collegiale, si procede mediante nuova designazione.
4. L'eletto o il designato che subentra ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3 resta in carica fino alla scadenza del mandato originario, salvo che per i componenti del consiglio di amministrazione, per i quali il componente subentrante svolge l'intero mandato ordinario conferitogli al termine del relativo procedimento di nomina.

Art. 16 – Disposizioni di ordine generale

1. Ove non sia diversamente disposto, e nei limiti di legge, l'organo si intende validamente costituito fino alla sua scadenza anche in assenza delle rappresentanze elettive.
2. Ove non sia diversamente disposto, nel computo dei termini previsti nel Titolo II del presente regolamento non si conteggia il mese di agosto.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, se compatibili, le norme relative alle elezioni degli organi comunali.

Art. 17 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
 - a) per "professori": i professori ordinari e straordinari, gli associati confermati e non confermati;
 - b) per "ricercatori": i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo determinato e gli assistenti appartenenti al ruolo ad esaurimento;
 - c) per "docenti": i professori ordinari, straordinari, associati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e gli assistenti appartenenti al ruolo ad esaurimento;
 - d) per "personale dirigenziale": il personale dirigente dell'area contrattuale del settore università;
 - e) per "personale tecnico amministrativo": il personale appartenente alle categorie e aree del comparto università, inclusi i collaboratori ed esperti linguistici;
 - f) per "studenti": gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca;
 - g) per "studenti regolarmente iscritti": gli studenti in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari.

TITOLO II

CAPO I – IL RETTORE

SEZIONE I – ELEZIONE DEL RETTORE

Art. 18 – Elettorato passivo

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane, in regime di tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime se eletti, che abbiano presentato candidatura a norma dell'art. 10 dello statuto.

Art. 19 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo, a norma dell'art. 10, comma 2 dello statuto, è inderogabilmente fissato alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione e spetta:

- a) a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia dell'Ateneo;
- b) ai rappresentanti dei ricercatori e del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo negli organi collegiali di governo dell'Ateneo;
- c) a tutti i ricercatori di Ateneo a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non richiamati nella lett. b) del presente articolo, i cui voti complessivi sono pesati nella misura del 50% dell'elettorato attivo dei professori;
- d) ad una rappresentanza del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo non richiamato nella precedente lettera b) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ateneo determinata nella misura del 12% dell'elettorato attivo complessivo;
- e) ai componenti del consiglio degli studenti di Ateneo.

2. Le modalità dell'elezione della rappresentanza di cui alla lettera d) sono disciplinate nella sezione II del presente capo.

3. La lista degli elettorati attivi di cui alle lettere a), b) c) ed e) del precedente comma 1 va pubblicata, a cura dell'ufficio competente, sul sito internet di Ateneo entro dieci giorni dalla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

Art. 20 – Presentazione delle candidature

1. La candidatura alla carica di rettore deve essere presentata all'ufficio competente tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente alla data prevista per la prima votazione, sottoscritta da almeno cinquanta aventi diritto al voto per l'elezione del rettore. Ciascuna candidatura deve essere corredata da un programma elettorale e dall'eventuale dichiarazione di opzione per il regime d'impegno a tempo pieno in caso di nomina.

2. Scaduti i termini di presentazione delle candidature, il decano dispone l'immediata pubblicazione delle stesse sul sito internet dell'Ateneo, assegnando ad ogni candidatura un numero secondo l'ordine di presentazione cui corrisponderà l'ordine di visualizzazione dei candidati sulla scheda elettronica.

3. Il candidato può ritirare la candidatura in ogni tempo mediante atto scritto depositato nell'ufficio competente. Detto ufficio dispone l'immediata pubblicazione della rinuncia sul sito internet di Ateneo.

Art. 21 – Convocazione del corpo elettorale

1. Non oltre l'ottavo mese antecedente la scadenza del mandato del rettore in carica, compreso eventualmente il mese di agosto, il decano dei professori di prima fascia o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, dispone la convocazione del corpo elettorale con provvedimento di indizione di cui ordina la pubblicazione nell'albo di Ateneo.

2. Con il provvedimento di indizione il decano indica:

- a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- b) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
- c) i termini per la presentazione delle candidature;
- d) la data della prima votazione, non anteriore al mese di maggio e non successiva al mese di giugno;
- e) le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione in modo che tra la prima e la quarta votazione non intercorrano più di venti giorni.

3. In caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore il provvedimento di convocazione del corpo elettorale è emanato nei trenta giorni successivi all'avvenuta cessazione. In tale ipotesi non trova applicazione la disposizione di cui alla lettera d) del precedente comma 2 e la data della prima votazione deve essere compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno dal provvedimento di convocazione del corpo elettorale.

Art. 22 – Costituzione dei seggi

1. Decorso il termine di presentazione delle candidature, con distinto provvedimento, il decano dei professori di prima fascia, o in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, costituisce i seggi elettorali indicandone l'ubicazione e gli orari di apertura e di chiusura. Ciascun seggio sarà composto da almeno tre membri, assicurando la presenza di un professore di prima fascia, uno di seconda fascia ed un ricercatore. Le funzioni di presidente sono svolte dal professore di prima fascia, componente del seggio, più anziano in ruolo; quelle di segretario sono svolte da un componente del seggio scelto dal presidente.

Art. 23 – Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che nella quarta votazione abbia riportato il maggior numero di voti.

2. In caso di parità nella quarta votazione risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 24 – Proclamazione e nomina dell'eletto

1. Il docente che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano con provvedimento che deve essere pubblicato nell'albo dell'Ateneo. Il docente eletto è successivamente nominato dal MIUR con decreto del ministro.

2. Il rettore dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

SEZIONE II – ELEZIONE DEI GRANDI ELETTORI DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E TECNICO– AMMINISTRATIVO AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE

Art. 25 – Convocazione del corpo elettorale

1. L'elezione di cui alla presente sezione è indetta con provvedimento del direttore generale dopo l'indizione dell'elezione per la designazione del rettore e dovrà concludersi almeno quindici giorni prima della data prevista per la prima votazione dell'elezione del rettore.

2. Con il provvedimento che dispone la convocazione del relativo corpo elettorale il direttore generale provvede a:

- a) individuare il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - b) indicare il numero dei rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo da eleggere, ripartito per ciascun collegio;
 - c) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - d) indicare le modalità e i termini per il deposito delle candidature;
 - e) indicare il numero delle preferenze da esprimere;
 - f) indicare la data e l'orario delle operazioni di voto.
3. Il provvedimento è pubblicato nell'albo dell'Ateneo.
 4. Con apposito provvedimento l'ufficio competente provvede a costituire i seggi elettorali secondo quanto prescritto dall'art. 5 del presente regolamento indicando, per ciascun collegio di cui al successivo art. 26, i luoghi in cui i seggi sono ubicati, nonché l'orario di apertura e chiusura dei medesimi.

Art. 26 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione del rettore, suddiviso nei sotto indicati collegi:
 - a) collegio n° 1, a cui afferiscono le strutture di Napoli;
 - b) collegio n° 2, a cui afferiscono le strutture di Aversa;
 - c) collegio n° 3, a cui afferiscono le strutture di Caserta;
 - d) collegio n° 4, a cui afferiscono le strutture di S. Maria Capua Vetere e Capua;
 - e) collegio n° 5, a cui afferiscono le strutture dell'amministrazione centrale.
2. L'elettorato passivo spetta al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione del rettore, che abbia presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dal successivo art. 28.
3. Ciascun elettore esercita il diritto di voto ed è eleggibile nell'ambito del collegio di assegnazione.
4. Non godono dell'elettorato passivo coloro i quali, a norma dell'art. 10 dello statuto, comma 2, lettera b), votano già per il rettore in quanto rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo in seno al senato accademico e al consiglio di amministrazione.
5. Le liste degli elettorati attivo e passivo, suddivisi per collegi, sono pubblicate sul sito internet di Ateneo, a cura dell'ufficio competente, entro sette giorni dalla data di emanazione del provvedimento di indizione.
6. Avverso errori o omissioni nella composizione degli elenchi elettorali di cui al precedente comma è ammesso ricorso alla commissione elettorale centrale entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei suddetti elenchi. La commissione elettorale centrale si esprime definitivamente sui ricorsi presentati nei successivi sette giorni lavorativi.

Art. 27 – Numero dei rappresentanti da eleggere

1. Il totale degli eligendi è ripartito assicurando ad ogni collegio almeno tre rappresentanti; il residuo è assegnato fra i vari collegi, proporzionalmente all'elettorato attivo del collegio stesso.

Art. 28 – Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere presentate all'ufficio competente non oltre il secondo giorno successivo al termine di presentazione delle candidature alla carica di rettore.
2. Scaduti i termini di presentazione delle candidature il direttore generale dispone l'immediata pubblicazione sul sito internet di Ateneo degli elenchi delle candidature suddivisi per collegi.
3. Avverso errori o omissioni negli elenchi delle candidature è ammesso ricorso alla commissione elettorale centrale entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione degli stessi. La commissione elettorale centrale si esprime definitivamente sui ricorsi entro i successivi tre giorni lavorativi.

Art. 29 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. La commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali.
2. Il direttore generale nomina gli eletti con apposito provvedimento.
3. In caso di rinuncia, dimissioni e di ogni altra ipotesi di decadenza dalla carica, si provvede alla sostituzione dell'eletto seguendo l'ordine di graduatoria.

CAPO II – IL SENATO ACCADEMICO

Art. 30 – Componenti elettive

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 dello statuto il senato accademico è costituito, oltre che dal rettore che lo presiede, dalle seguenti rappresentanze elettive:
 - a) sedici professori di ruolo, eletti in modo da rappresentare differenti aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, di cui dieci direttori di dipartimento e almeno tre professori di seconda fascia;
 - b) tre rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di differenti poli territoriali, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti;
 - c) tre rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;
 - d) quattro rappresentanti degli studenti iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio (laurea e laurea magistrale) attivati e coordinati dall'Ateneo.
2. La designazione della rappresentanza di cui alla lettera a) del precedente comma si articola in due diverse procedure elettorali:
 - a) elezione dei dieci direttori di dipartimento;
 - b) elezione dei sei professori di ruolo di cui almeno tre professori di seconda fascia.
3. Per ogni tipologia di votazione può essere espressa un'unica preferenza.

Art. 31 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della carica delle componenti elettive del senato accademico, il rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con provvedimenti di indizione di cui ordina la pubblicazione nell'albo di Ateneo.
2. Con ciascun provvedimento di indizione il rettore indica:
 - a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
 - c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti elettive;
 - d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca;
 - e) la data e l'orario delle operazioni di voto.
3. La convocazione del corpo elettorale è disposta per una data compresa tra il cinquantesimo e il sessantesimo giorno dalla data di emissione del provvedimento di indizione, con l'eccezione della procedura elettorale di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 30. Per quest'ultima procedura la convocazione del corpo elettorale è disposta per una data compresa tra il quindicesimo ed il ventesimo giorno dalla data delle votazioni relative alla procedura di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 30.

Art. 32 – Pubblicazione delle liste degli aventi diritto all'elettorato

1. Entro dieci giorni dalla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni (ovvero, per le elezioni studentesche, il giorno successivo alla cristallizzazione dell'elettorato attivo) l'ufficio competente provvede alla pubblicazione sul sito internet di Ateneo degli elenchi degli aventi diritto all'elettorato sia attivo che passivo per l'elezione di ciascuna delle componenti elettive, con l'eccezione dell'elettorato passivo per le elezioni della rappresentanza degli studenti e di quella dei professori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 30. Per quest'ultima procedura la pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto all'elettorato passivo deve avvenire entro cinque giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti per la procedura di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 30.

Art. 33 – Elezione dei direttori di dipartimento

1. Ai fini dell'elezione dei dieci direttori di dipartimento l'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Ateneo in servizio alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione. L'elettorato passivo spetta ai direttori dei dipartimenti dell'Ateneo fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g), al comma 10 e al comma 11 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Risultano eletti i dieci direttori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto della seguente condizione: quattro direttori devono provenire da dipartimenti afferenti alla scuola di

Medicina e Chirurgia e sei dai rimanenti dipartimenti.

In caso di parità precede il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di direttore. In caso di ulteriore parità precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

3. Il rispetto della condizione di cui al comma 2 si attua mediante scorrimento della graduatoria dei votati.

Art. 34 – Elezione dei professori di ruolo non appartenenti alla categoria dei direttori di dipartimento

1. Ai fini dell'elezione dei sei professori di ruolo l'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Ateneo in servizio alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione. L'elettorato passivo spetta a tutti i professori di ruolo di prima e seconda fascia afferenti ai dipartimenti dell'Ateneo i cui direttori non siano risultati eletti nella procedura di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.30; sono altresì esclusi dall'elettorato passivo tutti i direttori di dipartimento. Restano fermi i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g), al comma 10 e al comma 11 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'art. 11, co. 1, lett. b) dello Statuto, al fine di garantire che la rappresentanza dei professori di ruolo esprima le differenti aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, risultano eletti i sei professori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) non possono essere eletti due professori di ruolo afferenti ad uno stesso dipartimento;
- b) non possono essere eletti più di due professori di ruolo di dipartimenti afferenti alla scuola di Medicina e Chirurgia;
- c) al fine di garantire l'elezione di almeno tre professori di seconda fascia, non può essere eletto un numero di professori di prima fascia tale che, sommato a quello dei professori di prima fascia eletti tra i direttori di dipartimento, sia superiore a tredici.

3. In caso di parità precede il candidato con maggiore anzianità complessiva nel ruolo di professore. In caso di ulteriore parità precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

4. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 si attua mediante scorrimento della graduatoria dei votati.

Art. 35 – Elezione dei rappresentanti dei ricercatori

1. Ai fini dell'elezione dei tre rappresentanti dei ricercatori gli elettorati attivo e passivo spettano a tutti i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in servizio alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Risultano eletti i tre ricercatori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti con il limite massimo di un ricercatore per ciascuno dei seguenti poli territoriali:

- a) Napoli;
- b) Caserta;
- c) Aversa;
- d) Capua – Santa Maria Capua Vetere.

In caso di parità precede il candidato con maggiore anzianità complessiva nel ruolo di ricercatore. In caso di ulteriore parità precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

3. Il rispetto del limite di cui al comma 2 si attua mediante scorrimento della graduatoria dei votati.

Art. 36 – Elezione dei rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo

1. Ai fini dell'elezione dei tre rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo gli elettorati attivo e passivo spettano al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo in servizio o comandato presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Risultano eletti i tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità precede il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 37 – Elezione dei rappresentanti degli studenti

1. Ai fini dell'elezione dei quattro rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dall'Ateneo.
2. L'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi dell'Ateneo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 38, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Risultano eletti i candidati secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del presente regolamento.

Art. 38 – Presentazione delle liste dei candidati per la rappresentanza degli studenti

1. Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.
2. Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista all'ufficio competente entro le ore 12:00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
3. Ciascuna lista deve essere sostenuta dalle firme di almeno cinquanta studenti non candidati in alcuna di esse e muniti di elettorato attivo da apporre presso l'ufficio competente, nei sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale del medesimo ufficio.
4. Ciascuno studente può sostenere la presentazione di una sola lista.
5. Ciascuno studente può presentare la propria candidatura in un'unica lista, a pena di esclusione dall'elettorato passivo.
6. Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

Art. 39 – Verifica delle liste e delle candidature per la rappresentanza studentesca

1. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per l'apposizione delle firme di sostegno, la commissione elettorale centrale procede alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa secondo l'ordine di presentazione.
2. La commissione elettorale centrale, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili la commissione elettorale centrale invita i presentatori della liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.
3. La commissione elettorale centrale esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.
4. La commissione elettorale centrale esclude dalla lista delle firme di sostegno i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.
5. Successivamente al controllo la commissione elettorale centrale trasmette il verbale e le liste dei candidati validamente presentate all'ufficio competente. L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet di Ateneo.

Art. 40 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. La commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali, entro il termine tassativo di cinque giorni dalla data delle votazioni.
2. Le componenti elettive dei docenti, dei ricercatori e del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
3. La componente elettiva degli studenti dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta.
4. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti il rettore nomina gli eletti con apposito provvedimento.

CAPO III – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 41 – Componenti elettive

1. A norma dell'art. 13 dello statuto, la componente elettiva del consiglio di amministrazione è composta da:

- a) un rappresentante del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di elevata esperienza professionale, con riguardo alla qualificazione scientifica e culturale;
- b) due rappresentanti degli studenti.

Art. 42 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della carica delle componenti elettive del consiglio di amministrazione, il rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con provvedimenti di indizione di cui ordina la pubblicazione nell'albo di Ateneo.

2. La convocazione del corpo elettorale è disposta per una data compresa tra il sessantesimo e l'ottantesimo giorno dalla data di emissione del provvedimento stesso.

3. Con il provvedimento di indizione il rettore indica:

- a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
- c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti elettive;
- d) le modalità e i termini per il deposito delle candidature per la rappresentanza del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;
- e) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca;
- f) la data e l'orario delle operazioni di voto.

Art 43 – Pubblicazione delle liste degli aventi diritto all'elettorato

1. Entro dieci giorni dalla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni l'ufficio competente provvede alla pubblicazione sul sito internet di Ateneo degli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo.

2. Il medesimo ufficio competente provvede alla pubblicazione sul sito internet di Ateneo dell'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo per l'elezione della rappresentanza degli studenti il giorno successivo alla sua cristallizzazione.

Art 44 – Elezione della rappresentanza del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo

1. Ai fini dell'elezione del rappresentante del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo, l'elettorato attivo spetta al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo in servizio o comandato presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione. L'elettorato passivo spetta al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione che abbia presentato la propria candidatura e che abbia ricevuto parere favorevole da parte del Comitato di selezione di cui al successivo art. 45, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità precede il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 45 – Presentazione e verifica delle candidature per la rappresentanza del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo

1. Le candidature per la rappresentanza del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo devono essere presentate all'ufficio competente entro venti giorni dalla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione, corredate da un curriculum vitae.

2. Scaduti i termini di presentazione delle candidature, l'ufficio competente trasmette immediatamente la documentazione al Comitato di selezione, nominato dal rettore secondo quanto previsto nell'art. 13, comma 4 dello statuto.

3. Entro i quindici giorni successivi alla data di trasmissione della documentazione il Comitato di selezione esprime, per ciascun candidato, una motivata valutazione positiva o negativa circa il

soddisfacimento dei requisiti di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di elevata esperienza professionale, con riguardo alla qualificazione scientifica e culturale.

4. Il rettore dispone l'immediata pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo dell'elenco dei candidati che hanno ricevuto parere positivo da parte del comitato di selezione.

Art. 46 – Elezione della rappresentanza degli studenti

1. Ai fini dell'elezione dei due rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dall'Ateneo.

2. L'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi dell'Ateneo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 47, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Risultano eletti i candidati secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del presente regolamento.

Art. 47 – Presentazione delle liste dei candidati per la rappresentanza degli studenti

1. Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

2. Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista all'ufficio competente entro le ore 12:00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

3. Ciascuna lista deve essere sostenuta dalle firme di almeno cinquanta studenti non candidati in alcuna di esse e muniti di elettorato attivo da apporre presso l'ufficio competente, nei sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale del medesimo ufficio.

4. Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista.

5. Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

6. Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

Art. 48 – Verifica delle liste e delle candidature per la rappresentanza studentesca

1. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per l'apposizione delle firme di sostegno, la commissione elettorale centrale procede alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa secondo l'ordine di presentazione.

2. La commissione elettorale centrale, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili la commissione elettorale centrale invita i presentatori della liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

3. La commissione elettorale centrale esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

4. La commissione elettorale centrale esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

5. Successivamente al controllo la commissione elettorale centrale trasmette il verbale e le liste dei candidati validamente presentate all'ufficio competente. L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet di Ateneo.

Art. 49 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. La commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali.

2. La componente elettiva del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

3. La componente elettiva degli studenti dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta.
4. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il rettore nomina gli eletti con apposito provvedimento.

CAPO IV – IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 50 – Componente elettiva

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello statuto la componente elettiva del nucleo di valutazione è costituita da uno studente.

Art. 51 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza dalla carica della componente elettiva del nucleo di valutazione, il rettore convoca il corpo elettorale con provvedimento di indizione di cui ordina la pubblicazione sull'albo di Ateneo.
2. Con il provvedimento di indizione il rettore indica:
 - a) il gestore tecnico delle elezioni e l'ufficio competente;
 - b) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c) le modalità e i termini per la presentazione delle candidature;
 - d) la data e l'orario delle operazioni di voto.

Art. 52 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta ai membri di diritto ed elettivi del consiglio degli studenti alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
2. L'elettorato passivo spetta agli studenti che abbiano presentato la propria candidatura e che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di laurea triennale e magistrale dell'Ateneo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 53 – Pubblicazione delle liste degli aventi diritto all'elettorato attivo

1. Entro dieci giorni dalla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni (ovvero, per le elezioni studentesche, il giorno successivo alla cristallizzazione dell'elettorato attivo) l'ufficio competente provvede alla pubblicazione sul sito internet di Ateneo dell'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo.

Art. 54 – Presentazione delle candidature per la rappresentanza studentesca

1. Le candidature devono essere presentate all'ufficio competente entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta dalle firme di almeno un sesto dei consiglieri degli studenti.
2. Entro due giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature la commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle stesse e dispone la pubblicazione di quelle validamente presentate sul sito internet di Ateneo.

Art. 55 – Proclamazione e nomina dell'eletto

1. La commissione elettorale centrale procede alla proclamazione dell'eletto previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali.
2. La componente elettiva degli studenti dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il rettore nomina gli eletti con apposito provvedimento.

CAPO V – I DIPARTIMENTI

SEZIONE I – IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Art. 56 – Elettorato passivo

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 9 dello statuto, il direttore di dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina, afferenti al

dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione. Nel caso di indisponibilità o mancanza di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento nelle prime due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.

2. L'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio prima della data di collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.

Art. 57 – Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è costituito dai membri del consiglio di dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

Art. 58 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del direttore in carica, così come in fase di prima applicazione a seguito dell'attivazione del dipartimento, il decano dei professori di prima fascia del dipartimento o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, convoca il corpo elettorale per procedere all'elezione del direttore per il successivo triennio. Il provvedimento di indizione deve essere pubblicato nell'albo di Ateneo e sul sito internet del dipartimento.

2. In caso di dimissioni del direttore, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.

3. La commissione elettorale è composta dal decano o chi lo sostituisce, che la presiede, e da due membri del consiglio di dipartimento.

4. Con il provvedimento di indizione il decano o chi lo sostituisce provvede a:

- a) individuare il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- b) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
- c) designare gli altri due membri della commissione elettorale;
- d) indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
- e) fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;
- f) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione l'ultima delle quali deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima.

Art. 59 – Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che nella quarta votazione abbia riportato il maggior numero di voti.

2. In caso di parità nella quarta votazione risulta eletto il professore con maggiore anzianità di servizio nell'Ateneo; in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

3. Le prime tre votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno la metà dell'elettorato attivo. Per la quarta votazione non è richiesto alcun quorum. Ai fini della determinazione del quorum non si calcolano i componenti del consiglio che sono in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i quali mantengono, comunque, il diritto al voto.

Art. 60 – Proclamazione e nomina dell'eletto

1. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano con provvedimento pubblicato nell'albo di Ateneo e sul sito internet del dipartimento e comunicato al rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

2. Il direttore del dipartimento dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, nelle more della nomina del nuovo direttore, il dipartimento è retto dal vicedirettore.

SEZIONE II – IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 61 – Componente elettiva

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. b) e c) dello statuto, al consiglio di dipartimento, oltre ai professori e ricercatori afferenti al dipartimento stesso, partecipano le sotto indicate rappresentanze:
 - a) una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio;
 - b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari a cinque, sei, sette unità, secondo che il numero complessivo dei professori e ricercatori afferenti al dipartimento sia rispettivamente non superiore a cinquanta, compreso tra cinquantuno e sessanta, ovvero superiore a sessanta unità;
 - c) un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento.

Art. 62 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato di ciascuna componente elettiva del consiglio di dipartimento, il direttore del dipartimento convoca il corpo elettorale con provvedimenti di indizione di cui ordina la pubblicazione nell'albo di Ateneo e sul sito internet del dipartimento.
2. Nella ipotesi di attivazione di un nuovo dipartimento, il decano dei professori di prima fascia del dipartimento, o in caso di impedimento chi lo segue in ordine di anzianità in ruolo, emana il provvedimento di indizione delle elezioni delle componenti elettive.
3. La commissione elettorale è composta dal direttore del dipartimento, o da un suo delegato, che la presiede, e da due membri del consiglio di dipartimento.
4. Con il provvedimento di indizione il direttore indica:
 - a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
 - c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
 - d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca;
 - e) i membri della commissione elettorale;
 - f) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
 - g) la data della votazione che deve essere compresa tra il quarantesimo e il cinquantesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento di indizione.

Art. 63 – Pubblicazione delle liste degli aventi diritto all'elettorato

1. Entro dieci giorni dalla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni (ovvero, per le elezioni studentesche, il giorno successivo alla cristallizzazione dell'elettorato attivo) l'ufficio competente provvede alla pubblicazione sul sito internet del dipartimento degli elenchi degli aventi diritto all'elettorato sia attivo che passivo per l'elezione di ciascuna delle componenti elettive, con l'eccezione dell'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza degli studenti.

Art. 64 – Elezione della rappresentanza studentesca

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dal dipartimento.
2. L'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi del dipartimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 65, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che hanno già maturato un numero di anni di iscrizione al proprio corso di studio o a corsi di studio dell'Ateneo di pari livello per un numero di anni complessivi superiore a quello previsto per il corso attualmente frequentato aumentato di un'unità.
3. Il direttore del dipartimento trenta giorni prima delle votazioni dispone la pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle liste degli aventi diritto al voto.

4. Ciascun elettore può esprimere un massimo di preferenze, all'interno di un'unica lista, pari a un terzo del numero di rappresentanti da eleggere.

Art. 65 – Presentazione delle liste dei candidati per la rappresentanza degli studenti

1. Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.
2. Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
3. Ciascuna lista deve avere un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto da apporre presso l'ufficio competente, nei sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale del medesimo ufficio.
4. Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista.
5. Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.
6. Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

Art. 66 – Verifica delle liste e delle candidature per la rappresentanza studentesca.

1. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per l'apposizione delle firme di sostegno, l'ufficio competente procede alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa secondo l'ordine di presentazione.
2. L'ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'ufficio competente invita i presentatori della liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.
3. L'ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.
4. L'ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.
5. L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del dipartimento.

Art. 67 – Elezione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo

1. Gli elettorati attivo e passivo spettano al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle votazioni
2. Nel caso in cui i componenti del personale tecnico e amministrativo che afferisce al dipartimento siano numericamente pari o inferiori al numero dei rappresentanti da eleggere essi partecipano tutti al consiglio.
3. Al segretario amministrativo del dipartimento spetta il solo elettorato attivo, in quanto partecipa al consiglio senza diritto di voto.
4. Ciascun elettore può esprimere un massimo di due preferenze.

Art. 68 – Elezione della rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca

1. Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento gli elettorati attivo e passivo spettano ai titolari di assegni di ricerca di durata almeno annuale e coordinati dal dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione;
2. Ciascun elettore può esprimere una preferenza.
3. Qualora presso il dipartimento ci sia un solo titolare di assegno di ricerca, questi partecipa automaticamente al consiglio di dipartimento.

Art. 69 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. Il direttore del dipartimento procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'ufficio competente.

2. La componente elettive del personale dirigenziale e tecnico–amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Le componenti elettive degli studenti e dei titolari di assegni di ricerca durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.
4. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il direttore del dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

SEZIONE III – LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Art. 70 – Componenti elettive

1. Ai sensi dell’art. 23 comma 13 dello statuto alla giunta di dipartimento partecipano, oltre al direttore del dipartimento che la presiede, le sottoindicate rappresentanze:
 - a) tre professori di prima fascia;
 - b) due professori di seconda fascia;
 - c) due ricercatori;
 - d) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo;
 - e) due membri in rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento e dei titolari di assegni di ricerca.
2. L’incompletezza delle rappresentanze di cui ai punti a), b), c) e d) di cui al comma 1 del presente articolo, fino ad un massimo di due rappresentanti, non inficia la valida costituzione dell’organo.
3. L’incompletezza della rappresentanza di cui al punto e) del comma 1 del presente articolo non inficia la valida costituzione dell’organo.

Art. 71 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato delle componenti elettive della giunta di dipartimento il direttore del dipartimento o, in caso di impedimento, il vice direttore, convoca il corpo elettorale con provvedimenti di indizione di cui ordina la pubblicazione nell’albo di Ateneo e sul sito internet del dipartimento.
2. Il corpo elettorale deve essere convocato per una data compresa tra il decimo e il ventesimo giorno successivo all’affissione della convocazione all’albo del dipartimento.
3. Con il provvedimento di indizione il direttore del dipartimento indica:
 - a) il gestore tecnico dell’elezione e l’ufficio competente;
 - b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
 - c) gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
 - d) i membri della commissione elettorale;
 - e) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
 - f) la data della votazione che deve essere compresa tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento di indizione.

Art. 72 – Elettorato attivo e passivo

1. Gli elettorati attivo e passivo sono costituiti, per ciascuna rappresentanza, dai componenti previsti per il consiglio di dipartimento.
2. L’elezione dei membri della giunta avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti costituenti il consiglio.

Art. 73 – Proclamazione degli eletti

1. Il direttore del dipartimento procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell’ufficio competente.
2. La componente elettiva del personale dirigenziale e tecnico–amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. La componente elettiva degli studenti dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta.
4. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il direttore del dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

CAPO VI – LE SCUOLE DI ATENEO
SEZIONE I – IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ATENEO

Art. 74 – Elettorato passivo

1. Ai sensi dell'art. 24 dello statuto, il presidente della scuola è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina, afferenti ai dipartimenti che costituiscono la scuola alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
2. L'elettorato passivo per la carica di presidente della scuola è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio prima della data di collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.

Art. 75 – Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è costituito dai membri del consiglio della scuola aventi diritto a voto deliberativo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

Art. 76 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del presidente in carica, così come in fase di prima applicazione a seguito della costituzione della scuola, il decano dei professori di prima fascia dei dipartimenti afferenti alla scuola o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, convoca il corpo elettorale per procedere all'elezione del presidente per il successivo triennio. Il provvedimento di indizione deve essere pubblicato nell'albo di Ateneo e sul sito internet del dipartimento.
2. In caso di dimissioni del presidente, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. La commissione elettorale è composta dal decano o chi lo sostituisce, che la presiede, e da due membri del consiglio della scuola.
4. Con il provvedimento di indizione il decano, o chi lo sostituisce, provvede a:
 - a) individuare il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - b) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c) designare gli altri due membri della commissione elettorale;
 - d) indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
 - e) fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;
 - f) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione l'ultima delle quali deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima.

Art. 77 – Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che nella quarta votazione abbia riportato il maggior numero di voti.
2. In caso di parità di voti nella quarta votazione risulta eletto il professore con maggiore anzianità di servizio nell'Ateneo; in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
3. Le prime tre votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno la metà dell'elettorato attivo. Per la quarta votazione non è richiesto alcun quorum. Ai fini della determinazione del quorum non si calcolano i componenti del consiglio che sono in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i quali mantengono, comunque, il diritto al voto.

Art. 78 – Proclamazione e nomina dell'eletto

1. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano con provvedimento pubblicato nell'albo di Ateneo e sul sito internet del dipartimento e comunicato al rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
2. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, nelle more della nomina del nuovo

presidente, la scuola è retta dal decano dei direttori dei dipartimenti afferenti.

SEZIONE II – IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI ATENEO

Art. 79 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano alla scuola di area medica la cui disciplina è presente nella successiva Sezione III del presente Capo.

Art. 80 – Componente elettiva

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 7 dello statuto il consiglio della scuola di Ateneo, oltre che dal presidente e dai direttori dei dipartimenti costituenti la scuola, è composto da:

- a) una rappresentanza elettiva dei docenti (professori e ricercatori) pari al più grande numero intero non superiore al 10% dei componenti dei consigli di dipartimento costituenti la scuola.
- b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio (lauree e lauree magistrali, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione) coordinati dalla scuola pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti della scuola.

2. Risultano eletti per ciascun dipartimento i docenti più votati in numero pari al più grande intero non superiore al 10% dei componenti del suo consiglio.

3. Nel caso in cui la somma dei rappresentanti di cui al comma 2 del presente articolo sia inferiore al numero complessivo degli eligendi, come calcolato al comma 1, lettera a) del presente articolo, risultano altresì eletti i docenti più votati, indipendentemente dal dipartimento di appartenenza, fino al completamento del numero complessivo degli eligendi.

4. L'incompletezza della rappresentanza studentesca, o di quella del personale tecnico e amministrativo eventualmente nominata ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, non inficia la valida costituzione dell'organo.

5. L'incompletezza della rappresentanza della componente docente, nel limite massimo del 25%, non inficia la valida costituzione dell'organo fino all'esito delle elezioni suppletive di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 81 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato di ciascuna componente elettiva del consiglio della scuola, il presidente della scuola convoca il corpo elettorale con provvedimenti di indizione di cui dispone la pubblicazione nell'albo di Ateneo e nel sito internet della scuola.

2. Nell'ipotesi di costituzione di una nuova scuola, il decano dei direttori dei dipartimenti che ad essa afferiscono emana il provvedimento di indizione delle elezioni delle componenti elettive.

3. La commissione elettorale è composta dal presidente della scuola, o da un suo delegato, che la presiede, e da due membri dei consigli dei dipartimenti afferenti alla scuola.

4. Con i provvedimenti di indizione il presidente indica:

- a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
- c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
- d) i membri della commissione elettorale;
- e) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
- f) la data della votazione che deve essere compresa tra il quarantesimo e il cinquantésimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento di indizione.

Art. 82 – Elettorato attivo e passivo

1. Ai fini dell'elezione della rappresentanza della componente docente l'elettorato attivo spetta

- a) ai direttori dei dipartimenti,
- b) ai componenti delle giunte dei dipartimenti,
- c) ai presidenti di corsi di studio,
- d) ai coordinatori di dottorato,

in carica alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.

2. Ai fini dell'elezione della rappresentanza della componente docente l'elettorato passivo spetta

- a) ai componenti delle giunte dei dipartimenti,
- b) ai presidenti di corsi di studio,
- c) ai coordinatori di dottorato,

in carica alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.

3. Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca l'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti in seno ai consigli dei dipartimenti afferenti alla scuola in carica alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni; l'elettorato passivo spetta agli studenti che risultino iscritti, alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dai dipartimenti afferenti alla scuola, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 83 – Presentazione delle liste dei candidati per la rappresentanza degli studenti

1. Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

2. Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista all'ufficio competente entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

3. Ciascuna lista deve essere sostenuta dalle firme di almeno venti studenti non candidati in alcuna di esse e muniti di elettorato attivo da apporre presso l'ufficio competente, nei sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale del medesimo ufficio.

4. Ciascuno studente può sostenere la presentazione di una sola lista.

5. Ciascuno studente può presentare la propria candidatura in un'unica lista, a pena di esclusione dall'elettorato passivo.

6. Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

Art. 84 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. Il presidente della scuola, o il decano dei direttori dei dipartimenti in caso di nuova costituzione, procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'ufficio competente.

2. La componente elettiva del personale docente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.

3. La componente elettiva degli studenti dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta.

4. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il presidente della scuola nomina gli eletti con apposito provvedimento.

SEZIONE III – IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 85 – Componente elettiva

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 5 dello statuto il consiglio della scuola di medicina e chirurgia, oltre che dal presidente, dai direttori dei dipartimenti costituenti la scuola, dai presidenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, dal presidente del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentarie, è composto da:

- a) cinque rappresentanti tra i presidenti dei corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alla scuola diversi dai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e dal corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
- b) un coordinatore dei dottorati attivi nei dipartimenti costituenti la scuola;
- c) tre rappresentanti dei direttori delle scuole di specializzazione, di cui uno di area medica, uno di area chirurgica e uno dell'area dei servizi;
- d) cinque rappresentanti di direttori universitari dei dipartimenti assistenziali ad attività integrata (DAI) dell'A.O.U. di riferimento;
- e) sei rappresentanti tra i docenti afferenti alle giunte dei dipartimenti della scuola, di cui:
 - un professore di prima fascia;
 - due professori di seconda fascia;
 - tre ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

- f) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio (dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, lauree e lauree magistrali) afferenti ai dipartimenti costituenti la scuola in misura pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti della scuola.
2. L'incompletezza della rappresentanza studentesca, o di quella del personale tecnico-amministrativo eventualmente nominata ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, non inficia la valida costituzione dell'organo.
 3. L'incompletezza della rappresentanza della componente docente, nel limite massimo del 25%, non inficia la valida costituzione dell'organo fino all'esito delle elezioni suppletive di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 86 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato di ciascuna componente elettiva del consiglio della scuola, il presidente della scuola convoca il corpo elettorale con provvedimenti di indizione di cui dispone la pubblicazione nell'albo di Ateneo e nel sito internet della scuola.
2. La commissione elettorale è composta dal presidente della scuola, o da un suo delegato, che la presiede, e da due membri dei consigli dei dipartimenti afferenti alla scuola.
3. Con i provvedimenti di indizione il presidente indica:
 - a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
 - c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
 - d) i membri della commissione elettorale;
 - e) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
 - f) la data della votazione che deve essere compresa tra il quarantesimo e il cinquantesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento di indizione.

Art. 87 – Elettorato attivo e passivo

1. Ai fini dell'elezione dei cinque rappresentanti tra i presidenti dei corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alla scuola, gli elettorati attivo e passivo spettano ai presidenti dei corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alla scuola in carica alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle votazioni, fatta eccezione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.
2. Ai fini dell'elezione del coordinatore dei dottorati attivi nei dipartimenti costituenti la scuola, gli elettorati attivo e passivo spettano ai coordinatori dei dottorati attivi nei dipartimenti costituenti la scuola in carica alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.
3. Ai fini dell'elezione dei tre rappresentanti dei direttori delle scuole di specializzazione, di cui uno di area medica, uno di area chirurgica e uno dell'area dei servizi, gli elettorati attivo e passivo spettano ai direttori della scuola di specializzazione di riferimento in carica alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.
4. Ai fini dell'elezione dei cinque direttori universitari dei dipartimenti ad attività integrata (DAI) dell'A.O.U. di riferimento, gli elettorati attivo e passivo spettano ai direttori universitari dei dipartimenti ad attività integrata (DAI) dell'A.O.U. di riferimento in carica alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.
5. Ai fini dell'elezione del professore di prima fascia gli elettorati attivo e passivo spettano ai professori di prima fascia afferenti alle giunte dei dipartimenti costituenti la scuola in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.
6. Ai fini dell'elezione dei due professori di seconda fascia gli elettorati attivo e passivo spettano ai professori di seconda fascia afferenti alle giunte dei dipartimenti costituenti la scuola in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.
7. Ai fini dell'elezione dei tre ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 gli elettorati attivo e passivo spettano ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 afferenti alle giunte dei dipartimenti costituenti la scuola in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.
8. Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca l'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti in seno ai consigli dei dipartimenti afferenti alla scuola in carica alla data di emanazione

del provvedimento di indizione delle elezioni; l'elettorato passivo spetta agli studenti che risultino iscritti, alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dai dipartimenti afferenti alla scuola, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 88 – Presentazione delle liste dei candidati per la rappresentanza degli studenti

1. Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.
2. Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista all'ufficio competente entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
3. Ciascuna lista deve essere sostenuta dalle firme di almeno venti studenti non candidati in alcuna di esse e muniti di elettorato attivo da apporre presso l'ufficio competente, nei sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale del medesimo ufficio.
4. Ciascuno studente può sostenere la presentazione di una sola lista.
5. Ciascuno studente può presentare la propria candidatura in un'unica lista, a pena di esclusione dall'elettorato passivo.
6. Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

Art. 89 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. Il presidente della scuola procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'ufficio competente.
2. La componente elettiva del personale docente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.
3. La componente elettiva degli studenti dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta.
4. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il presidente della scuola nomina gli eletti con apposito provvedimento.

CAPO VII – LE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI

Art. 90 – Composizione

1. Ciascuna scuola o ciascun dipartimento che non afferisca ad una scuola istituisce una commissione paritetica docenti-studenti.
2. La commissione paritetica, ad eccezione di quella della scuola di Medicina e Chirurgia, è composta da un docente ed uno studente per ciascun consiglio di corso di studi (laurea, laurea magistrale, aggregato) afferente alla struttura di riferimento.
3. La commissione della scuola di Medicina e Chirurgia è composta:
 - a) un docente ed uno studente per ciascun consiglio di corso di laurea magistrale afferente ai dipartimenti che costituiscono la scuola;
 - b) un docente ed uno studente per ciascuna delle classi di laurea triennali presenti nei dipartimenti che costituiscono la scuola.
4. Ai fini della costituzione delle commissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il consiglio della struttura di riferimento designa un rappresentante dei docenti per ciascun consiglio di corso di studio, ferme restando le incompatibilità previste nel regolamento generale di Ateneo. Per ciascun consiglio di corso di studio risulta eletto nella commissione paritetica lo studente che sia stato eletto nel corrispondente consiglio con la maggiore percentuale di voti; a parità di percentuale di voti prevale lo studente con minore anzianità anagrafica.
5. Ai fini della costituzione della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, il consiglio della scuola designa i rappresentanti dei docenti di cui alle lettere a) e b), ferme restando le incompatibilità previste nel regolamento generale di Ateneo. Per ciascun consiglio di corso di studio magistrale risulta eletto nella commissione paritetica lo studente che sia stato eletto nel corrispondente consiglio con la maggiore percentuale di voti; per ciascuna classe di laurea triennale

risulta eletto nella commissione paritetica lo studente che sia stato eletto in uno dei relativi consigli di corsi di studio con la maggiore percentuale di voti; a parità di percentuale di voti prevale lo studente con minore anzianità anagrafica.

Art. 91 – Nomina della commissione

1. Le commissioni di cui al comma 1 dell'art. 90 del presente regolamento sono rispettivamente nominate con provvedimento del presidente della scuola o del direttore del dipartimento.

CAPO VIII – LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 92 – Ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo si applicano alle scuole di specializzazione interne all'Ateneo e a quelle costituite in aggregazione con altri Atenei con sede amministrativa presso l'università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", salvo diverse disposizioni previste dalla convenzione di aggregazione.

SEZIONE I – IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 93 – Elettorato passivo

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 6 dello statuto, il direttore della scuola di specializzazione è eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo dell'Ateneo che ne fanno parte.
2. Sono eleggibili i professori di ruolo dell'Ateneo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di specializzazione alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione. Nel caso di più settori scientifico disciplinari di riferimento, la direzione della Scuola di specializzazione è affidata ad un professore di ruolo dell'Ateneo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola di specializzazione.
3. Non si può essere direttore di più di una scuola di specializzazione.

Art. 94 – Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è costituito dai componenti del consiglio aventi diritto a voto deliberativo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

Art. 95 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del direttore in carica, il direttore del dipartimento presso il quale la scuola di specializzazione ha sede amministrativa dispone la convocazione del corpo elettorale per procedere all'elezione del direttore per il successivo triennio. Il provvedimento di indizione deve essere pubblicato sull'albo di Ateneo e sul sito internet del dipartimento.
2. In caso di dimissioni del direttore, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. La commissione elettorale è composta dal direttore del dipartimento, che la presiede, e da due membri del consiglio della scuola di specializzazione.
4. Con il provvedimento di indizione il direttore del dipartimento provvede a:
 - a) individuare il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - b) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c) designare gli altri due membri della commissione elettorale;
 - d) indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
 - e) fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;
 - f) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione, l'ultima delle quali deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima.

Art. 96 – Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il direttore della scuola di specializzazione è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato

che nella quarta votazione abbia riportato il maggior numero di voti.

2. In caso di parità nella quarta votazione risulta eletto il professore con maggiore anzianità di servizio nell'Ateneo; in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

3. Le prime tre votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno la metà dell'elettorato attivo. Per la quarta votazione non è richiesto alcun quorum. Ai fini della determinazione del quorum non si calcolano i componenti del consiglio che sono in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i quali mantengono, comunque, il diritto al voto.

Art. 97 – Proclamazione e nomina dell'eletto

1. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal direttore del dipartimento con provvedimento pubblicato sul sito internet del Dipartimento dove la scuola ha sede amministrativa e trasmesso al rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

2. Il direttore della scuola di specializzazione dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il direttore della scuola di specializzazione assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico in corso e per il biennio accademico successivo. Nelle more della nomina del nuovo direttore la scuola è retta dal decano dei professori di prima fascia che ne fanno parte.

SEZIONE II – IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 98 – Componente elettiva

1. Al consiglio della scuola di specializzazione, oltre ai docenti di cui all'art. 26, comma 6 dello statuto, partecipa una componente elettiva costituita da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso; nel caso in cui tale rappresentanza risulti inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio essa va integrata fino al raggiungimento del più piccolo numero intero non inferiore a tale soglia.

Art. 99 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato della componente elettiva il direttore della scuola di specializzazione convoca il corpo elettorale con provvedimento di indizione di cui ordina la pubblicazione sul sito internet del dipartimento, disponendo contestualmente la costituzione del seggio elettorale.

2. La commissione elettorale è composta dal direttore della scuola o da un suo delegato, facente parte del consiglio della scuola di specializzazione, che lo presiede, nonché da due componenti scelti tra il personale docente e ricercatore della scuola medesima.

3. Con il provvedimento di indizione il direttore del dipartimento provvede a:

- a) individuare il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- b) indicare il numero degli eligendi;
- c) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
- d) designare gli altri due membri della commissione elettorale;
- e) indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
- f) fissare la data della votazione che deve essere compresa tra il quarantesimo e il cinquantunesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento.

Art. 100 – Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli specializzandi:

- a) l'elettorato attivo spetta agli iscritti alla scuola di specializzazione con contratto in corso di validità alla data di svolgimento delle votazioni;
- b) l'elettorato passivo spetta agli iscritti alla scuola di specializzazione con contratto in corso di validità alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

Art. 101 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. Il direttore della scuola di specializzazione procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'ufficio competente. A parità di voti di preferenza prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

2. La componente elettiva degli specializzandi dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il presidente della scuola nomina gli eletti con apposito provvedimento.
4. Al fine del rispetto del vincolo del 15%, di cui all'art. 98 del presente regolamento, gli eventuali ulteriori rappresentanti saranno individuati attraverso scorrimento dell'elenco dei votati.

CAPO IX – I CORSI DI STUDIO

SEZIONE I – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO (LAUREA E LAUREA MAGISTRALE)

Art. 102 – Elettorato passivo

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 8 dello statuto, il presidente del consiglio di corso di studio è eletto tra i professori di ruolo afferenti al corso di studio alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
2. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio prima della data di collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.

Art. 103 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è costituito dai docenti di ruolo che insegnano nel corso e dai rappresentanti degli studenti in seno al consiglio alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

Art. 104 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del presidente del consiglio di corso di studio in carica, così come in fase di prima applicazione a seguito dell'attivazione del corso, il direttore del dipartimento presso il quale il corso ha sede amministrativa convoca il corpo elettorale per procedere all'elezione del presidente del consiglio di corso di studio per il successivo triennio. Il provvedimento di indizione deve essere pubblicato nell'albo di Ateneo e sul sito internet del dipartimento.
2. In caso di dimissioni del presidente, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. La commissione elettorale è composta dal direttore del dipartimento, o da un suo delegato, che la presiede, e da due membri del consiglio del corso di studio.
4. Con il provvedimento di indizione il direttore del dipartimento provvede a:
 - a) individuare il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - b) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c) designare gli altri due membri della commissione elettorale;
 - d) indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
 - e) fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;
 - f) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione l'ultima delle quali deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima.

Art. 105 – Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il presidente del consiglio di corso di studio è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che nella quarta votazione abbia riportato il maggior numero di voti.
2. In caso di parità nella quarta votazione risulta eletto il professore con maggiore anzianità di servizio nell'Ateneo; in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
3. Le prime tre votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno la metà dell'elettorato attivo. Per la quarta votazione non è richiesto alcun quorum. Ai fini della determinazione del quorum non si calcolano i componenti del consiglio che sono in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i quali mantengono, comunque, il diritto al voto.

Art. 106 – Proclamazione e nomina dell'eletto

1. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal direttore con provvedimento pubblicato sul sito internet dell'Ateneo e sul sito internet del Dipartimento dove il corso ha sede amministrativa e comunicato al rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
2. Il presidente del consiglio di corso dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il presidente del consiglio di corso di studio assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico in corso e per il biennio accademico successivo. Nelle more della nomina del nuovo direttore il consiglio è retto dal decano dei professori di prima fascia che afferiscono ad esso.

SEZIONE II – IL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO (laurea o laurea magistrale)

Art. 107 – Componente elettiva

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 4, dello statuto al consiglio del corso di studi, oltre ai docenti di ruolo, partecipa una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso di studio pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei docenti afferenti al corso.

Art. 108 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato della rappresentanza studentesca, il direttore del dipartimento presso il quale il corso di studi ha sede amministrativa dispone la convocazione del corpo elettorale con provvedimento di indizione di cui ordina la pubblicazione sul sito internet del dipartimento.
2. La commissione elettorale è composta dal presidente del corso di studio, o da un suo delegato, che la presiede, e da due membri del consiglio del corso di studio.
3. Con il provvedimento di indizione il direttore indica:
 - a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
 - c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
 - d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca;
 - e) i membri della commissione elettorale;
 - f) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
 - g) la data della votazione che deve essere compresa tra il quarantesimo e il cinquantesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento.

Art. 109 – Elettorato attivo e passivo

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, al corso di studi.
2. L'elettorato passivo spetta agli studenti del corso di studi che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 110, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Il direttore del dipartimento entro dieci giorni dall'emanazione del provvedimento di indizione dispone la pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle liste degli aventi diritto al voto.

Art. 110 – Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.
2. Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
3. Ciascuna lista deve avere un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e

non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto da apporre presso l'ufficio competente, nei sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale del medesimo ufficio.

4. Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista.
5. Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.
6. Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

Art. 111 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. I candidati che hanno ottenuto la prescritta maggioranza sono proclamati eletti da parte del direttore del dipartimento, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'ufficio competente, con provvedimento che deve essere pubblicato sul sito internet del dipartimento.
2. La componente elettiva degli studenti dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il direttore del dipartimento provvede con apposito provvedimento alla nomina degli eletti.

CAPO X – IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 112 – Componenti elettive

1. Il consiglio degli studenti, oltre che dalle componenti di diritto di cui all'art. 34 comma 2 dello statuto, è composto dalle seguenti componenti elettive:
 - a) venti rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Ateneo;
 - b) due rappresentanti degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'Ateneo;
 - c) due rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo.

Art. 113 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della carica delle componenti elettive del consiglio degli studenti il rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con provvedimento di indizione di cui ordina la pubblicazione nell'albo di Ateneo.
2. La convocazione del corpo elettorale è disposta per una data compresa tra il sessantesimo e l'ottantesimo giorno dalla data di emissione del provvedimento stesso
3. Con il provvedimento di indizione il rettore indica:
 - a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
 - c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti elettive;
 - d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per le diverse rappresentanze;
 - e) la data e l'orario delle operazioni di voto.

Art. 114 – Elettorato attivo e passivo

1. Ai fini dell'elezione della rappresentanza di cui alla lettera a) dell'art. 112 del presente regolamento:
 - a) l'elettorato attivo spetta agli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale dell'Ateneo che risultino iscritti il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione;
 - b) l'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 116.
2. Ai fini dell'elezione della rappresentanza di cui alla lettera b) dell'art. 112:
 - a) l'elettorato attivo spetta agli iscritti alle scuole di specializzazione con contratto in corso di validità il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione;
 - b) l'elettorato passivo spetta agli iscritti alle scuole di specializzazione con contratto in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 116.
3. Ai fini dell'elezione della rappresentanza di cui alla lettera c) dell'art. 112:
 - a) l'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione;

- b) l'elettorato passivo spetta agli iscritti per la prima volta ai corsi di dottorato dell'Ateneo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 116.

Art 115 – Pubblicazione delle liste degli aventi diritto all'elettorato

1. Entro dieci giorni dalla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni l'ufficio competente provvede alla pubblicazione sul sito internet di Ateneo degli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo per l'elezione di ciascuna delle componenti elettive.

Art. 116 – Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

2. Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo per l'elezione per la quale presenta la lista e non candidato; il termine per la presentazione delle liste scade alle ore 12:00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

3. Ciascuna lista deve essere sostenuta dalle firme di:

- a) cinquanta iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale relativamente alla rappresentanza di cui alla lettera a) dell'art. 112;
- b) dieci iscritti alle scuole di specializzazione relativamente alla rappresentanza di cui alla lettera b) dell'art. 112;
- c) cinque iscritti ai dottorati di ricerca relativamente alla rappresentanza di cui alla lettera c) dell'art. 112.

I firmatari devono godere dell'elettorato attivo e non essere candidati in nessuna lista. Le firme devono essere apposte presso l'ufficio competente, alla presenza di un'unità di personale dell'ufficio stesso, nei cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle liste.

4. Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista.

5. Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

6. Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

Art. 117 – Verifica delle liste e delle candidature.

1. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per l'apposizione delle firme di sostegno, la commissione elettorale centrale procede alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa secondo l'ordine di presentazione.

2. La commissione elettorale centrale, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili la commissione elettorale centrale invita i presentatori della liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

3. La commissione elettorale centrale esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

4. La commissione elettorale centrale esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

5. Successivamente al controllo la commissione elettorale centrale trasmette il verbale e le liste dei candidati validamente presentate all'ufficio competente. L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet di Ateneo.

Art. 118 – Preferenze

1. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza tra i candidati nell'ambito della medesima lista.

Art. 119 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. La commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali.

2. Le componenti elettive durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

3. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il rettore nomina gli eletti con apposito provvedimento.